



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

I Sez. civile R.G.

nelle persone dei Magistrati

Dott. Ersilio Secchi

Dott.ssa Rosella Boiti

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'ordinanza resa dalla Corte in data 11.10.2013, con la quale il Consigliere relatore era stato delegato ad esperire il tentativo di conciliazione sulla base delle osservazioni e dei principi contenuti nella ordinanza predetta, e ciò al fine di evitare la rinnovazione della CTU contabile disposta in primo grado ;
atteso che le parti, alla udienza del 15.4.2014, tenutasi avanti il Cons. rel., hanno dichiarato di non aver raggiunto un accordo conciliativo sulla base dei criteri dettati dalla Corte ed atteso che detto accordo non è stato raggiunto neppure avanti il Consigliere delegato;
atteso che, conseguentemente, deve farsi luogo alla rinnovazione della consulenza contabile;
rilevato che parte appellante ha dedotto, sin dal primo grado di giudizio, l'avvenuto superamento dei tassi soglia e lamentato che l'indagine del CTU nominato in primo grado è stata compiuta in modo incorretto;
richiamata l'ordinanza 11.10.2013;

dispone

farsi luogo alla rinnovazione della CTU, nominando all'uopo il dott. L. S. , con studio in Milano, , ponendo allo stesso il seguente quesito:

"determini il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro CTP, il saldo dare/avere relativo al solo rapporto di conto corrente inter partes,

- a) conteggiando le CMS*
- b) epurando ogni capitalizzazione, anche annuale*
- c) applicando i soli interessi legali per tutto il periodo, ovvero sino all'entrata in vigore della delibera CICR (doppio conteggio)*
- d) verificando il superamento dei tassi soglia utilizzando i criteri stabiliti dall'art. 2 bis DL 185/08 convertito con modifiche nella L. n. 2/2009 e dalle nuove istruzioni di Banca Italia diramate nell'agosto 2009 e, quindi, inserendo le CMS nel calcolo del TEG;*
- e) qualora risulti il superamento del tasso soglia escluda l'applicazione di qualsivoglia interesse nei periodi indicati, ovvero computi i soli interessi legali nel periodo (doppio conteggio)".*

fissa

per il giuramento la udienza del 27.5.2014 h. 11.45.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Milano, 16.4.2014

Il Presidente

